

OGGETTO

CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER L'ESERCIZIO 2022

AGGIORNAMENTO

2 MARZO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 57-bis Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; Art. 4, DL n. 148/2017; DPCM 16.5.2018 n. 90 (GU 24.7.2018 n.170); Provvedimento Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 31.7.2018; Legge 30.12.2018 n. 145 Art. 1, Co. 762 (Legge di Bilancio 2019); dell'art. 3-bis del DL 28.6.2019 n. 59 (Convertito in Legge 8.8.2019 n. 81); Risoluzione AE 8.4.2019 n. 41 Art. 1, comma 608, Legge n. 178 del 30.12.2020; Art. 67 Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106; Comunicato del Dipartimento per la comunicazione e l'editoria del 31 agosto 2021;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
CREDITI DI IMPOSTA
BONUS PUBBLICITA'

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
420
106

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 25/2020 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2020
CIRCOLARE N. 09/2021 - CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2021
CIRCOLARE N. 62/2021 - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI PER IL 2021 - AGGIORNAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'art. 1, comma 608 della Legge di bilancio 2021 e l'art. 67 co. 10 del DL 73/2021 (c.d. DL "Sostegni-bis") hanno prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, ed emittenti televisive o radiofoniche.

Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato - sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive - nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

La finestra temporale che consente di presentare la comunicazione per l'accesso al beneficio (la "prenotazione") per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2022, è fissata nel periodo dal 1° marzo al 31° marzo 2022.

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- ◆ le imprese;
- ◆ i lavoratori autonomi;
- ◆ gli enti non commerciali.

L'agevolazione si applica indipendentemente:

- dalla natura giuridica assunta;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile adottato.

AMBITO OGGETTIVO

In linea generale, sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato; (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 4.1, e FAQ Dipartimento informazione editoria 8.9.2020).

In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

- ✎ giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- ✎ emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;

Si precisa che l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile. Diversamente, in caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA) (FAQ 23.10.2019).

Inoltre, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi (FAQ 23.10.2019).

Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.

Gli investimenti pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che (FAQ 23.10.2019):

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 18/2022

PAGINA

3/6

- ☐ la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
- ☐ la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

ESCLUSIONI

Sono in ogni caso escluse le spese sostenute per:

- ▶ l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- ▶ per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- ▶ grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line (FAQ 23.10.2018).

PROFILI TEMPORALI E ATTESTAZIONE DELLE SPESE

Sono agevolabili i suddetti investimenti pubblicitari su stampa a partire dall'1.1.2022 e sino al 31.12.2022.

A tal fine, le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR in base al quale *"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate"*.

Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizi sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate.

Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento (FAQ 23.10.2019), che può essere effettuato con qualsiasi mezzo, purché tracciabile.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- ⇒ dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D.lgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;
- ⇒ ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

Tale attestazione (FAQ 23.10.2019):

- ✍ riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese;
- ✍ deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto.

MISURA E UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta per il 2021 e 2022 è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nell'anno, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda, infatti, che in base al regime derogatorio introdotto già a partire dall'anno 2020, per beneficiare dell'agevolazione negli anni 2021 e 2022 non è più previsto il requisito che il

valore dei investimenti ammissibili debba superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

In ogni caso, l'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis" (1407/2013).

ITER DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Al fine di accedere al beneficio i soggetti interessati devono presentare, mediante gli appositi modelli:

- a) la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", prevista dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- b) la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli. Nell'ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

- esclusivamente in via telematica;
- al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La norma (il citato art. 57-bis del DL 50/2017) che ha istituito il credito d'imposta ha stabilito un meccanismo di regolamentazione della misura agevolativa virtualmente "a regime", tale per cui:

- ✓ la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" deve essere presentata nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno;
- ✓ la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo.

CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Successivamente alla presentazione delle domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, con l'indicazione:

- dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
- dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

UTILIZZO E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

- ⇒ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6900", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto;
- ⇒ a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Secondo quanto stabilito dalla suddetta ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41, in sede di compilazione del modello F24:

- ⇒ il codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati";
- ⇒ nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".

Si precisa, inoltre, che il credito d'imposta deve essere indicato:

- ⇒ nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d'imposta di maturazione, a seguito degli investimenti effettuati;
- ⇒ nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI E REVOCA

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea.

In ogni caso, è importante evidenziare che, il credito d'imposta è revocato nel caso in cui:

- a) venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- b) ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

TRATTAMENTO FISCALE

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (FAQ 23.10.2019).

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 18/2022

PAGINA

6/6

Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi ai sensi dell'art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda di ammissione, dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI